

TRIBUNALE FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI ED ALLE PROCEDURE
CONCORSUALI

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES legge n. 3/2012

Il Giudice,

pronunciando sul ricorso per la liquidazione del patrimonio proposto da Dino ai
sensi dell'art. 14 *ter* della legge n. 3/2012;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore risiede in e ivi esercita
la propria attività imprenditoriale di mediatore nel reparto ortofrutticolo;

- considerato che l'istante ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento
incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle
obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 2 e 3 del ricorso, e ciò in
ragione della contingenza legata alla propria qualifica di socio di a favore della
quale aveva prestato garanzie personali, e del conseguente dissesto della che ha
portato il a occuparsi prevalentemente dei debiti della e a tras propria
principale attività;

- ritenuto che la parte istante debba ritenersi legittimata ad accedere agli strumenti regolati dalla
legge n. 3 del 2012, trattandosi di imprenditore sottosoglia come emerge dalla lettura delle
dichiarazioni dei redditi prodotte;

- rilevato che il gestore della crisi ha confermato la sostanziale completezza ed attendibilità
della documentazione prodotta ed ha attestato la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa
la proposta di liquidazione del patrimonio;

- rilevato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;

- rilevato che, ai fini dell'esdebitazione, il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente
espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso
dell'esposizione debitoria a sua volta connessa alle mutevoli condizioni di mercato;

- tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

- rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett. a) e b)
non rientrando la società istante tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli
ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,

- osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del
Gestore della Crisi, il quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della
società ricorrente, chiarito che la stessa non possiede altri beni oltre a quelli descritti e offerti
in liquidazione, attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda;

- preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di
ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;

- rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio sociale, che tuttavia
sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori anche chirografari;

OSSERVA

La prima questione, pacifico in causa che il non è titolare di alcun bene utilmente liquidabile,
riguarda la possibilità per il debitore di chiedere la liquidazione del patrimonio nel caso in cui sia
privo di beni mobili e immobili ovvero sia titolare di beni privi di valore economico e possa offrire
ai suoi creditori solo crediti che incasserà in futuro.

facendo

riferimento ai seguenti motivi:

a) la liquidazione del sovraindebitato è strutturata secondo fasi mutate dalla procedura fallimentare: basti pensare alla formazione del passivo, al programma di liquidazione, alla liquidazione competitiva dei beni.

Ebbene, nessuno pensa che la dichiarazione di fallimento sia inammissibile a causa dell' assenza di beni mobili e immobili in capo al fallito e con un attivo costituito solo da crediti e di beni privi di valore economico come nel caso di specie. Appare dunque "irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni, mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da parte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili" (Trib. Verona 20 dicembre 2018);

b) la circostanza evidenziata da alcuni, secondo cui il fallimento "si subisce" mentre la liquidazione "si chiede", non è ritenuta sufficiente; lo stesso creditore, infatti, la può provocare chiedendo la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quater* L. 3/2012. A ciò si aggiunga che per il nuovo Codice della crisi sarà possibile che la procedura di liquidazione controllata si apra su istanza non solo del debitore, ma anche del P.M. e dei creditori;

c) la tesi favorevole trova ulteriore conferma nella formula dell'art. 14 *quinquies*, lett. d), L. 3/2012 laddove si afferma che il Giudice "ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore". L'avverbio "quando" evidenzerebbe e dimostrerebbe l'alternatività delle possibilità liquidatorie;

d) è poi da valutare che l'assenza di beni mobili e immobili non fa certo venir meno l' esigenza di nominare il liquidatore, figura essenziale nella liquidazione del patrimonio, visto che questi ha comunque anche il compito di recuperare la massa attiva, di occuparsi dell'accertamento dei crediti e di predisporre i piani di riparto (Trib. Rovigo 31 gennaio 2018);

La maggior parte della giurisprudenza di merito edita si pronuncia quindi a favore della ammissibilità di una liquidazione senza beni ma nella quale viene offerta ai creditori, oltre alla sperata sopravvenienza di beni nei 4 anni dalla apertura, solo quella parte del reddito da pensione o da stipendio eccedente la somma che il giudice ritenga possa restare al debitore per il mantenimento proprio e della famiglia (art. 14-ter comma 6 lett. b). Tale orientamento e' stato adottato negli ultimi anni anche da questo giudice.

Ma nel nostro caso il debitore interpreta l' istituto della liquidazione del patrimonio in maniera affatto diversa: egli svolge una attività imprenditoriale, dalla quale ha ricavato, fino ad ora, un reddito medio annuale di euro 37.000 pari a euro 2.800 al mese. Egli intende, con la richiesta di apertura della liquidazione del proprio patrimonio (costituito solo dalla attività di impresa), continuare a svolgere regolarmente la propria attività attribuendo ai creditori una somma del proprio reddito mensile di poco meno di euro 800, ovvero il reddito medio mensile detratte le spese per euro 2.300.

La giurisprudenza di merito conosce alcune pronuncie in tema di ammissibilità dell'esercizio provvisorio nella liquidazione del patrimonio proposta da un imprenditore non fallibile: favorevoli T. Mantova 17.9.19 (in ilcaso.it) che non reca motivazione sul punto e T. Rimini 29.7.20 (in ilcaso.it) che invece nega tale eventualità in quanto "*si deve ritenere che tale ulteriore richiesta possa non trovare accoglimento, sia perché, a differenza di quanto avviene in sede fallimentare ove è il curatore ad occuparsi dell'esercizio provvisorio, la responsabilità che ne consegue ricadrebbe, in tal caso, sull' OCC pur non rientrando tale incombenza tra i suoi compiti; sia perché, laddove l'attività del sovraindebitato risulti essere per sua natura caratterizzata [come nello specifico, trattandosi di attività di estetista] dall'intuitus personae, risulta improbabile che l'avviamento possa costituire una sicura posta dell'attivo in sede di vendita competitiva dell'impresa, nel mentre la prosecuzione temporanea dell'attività potrebbe determinare il crearsi, se dovuti, di costi prededucibili (ad esempio per canoni di locazione e compensi ai dipendenti) non giustificabili laddove i ricavi che potrebbe, per contro, far conseguire al debitore in quello stesso arco di tempo, risultino viceversa presumibilmente esigui*".

ammettere l'esercizio provvisorio, ammissibile –come noto- solo se esso sia funzionale a mantenere e migliorare il valore degli asset patrimoniali destinati in ogni caso alla liquidazione con ineluttabile cessazione della attività di impresa, nella liquidazione prevista dalla legge 3/12 incontra il primo ostacolo della applicazione analogica della legge fallimentare ad una altra legge speciale, quella sul sovraindebitamento; incontra poi l'ostacolo, evidenziato dal giudice riminese, della assenza di un organo della procedura, come il curatore, che possa condurre la attività nell'ottica del migliore soddisfacimento dei creditori.

Nel nostro caso poi il debitore non vuole svolgere la propria attività per un certo periodo ma vuole svolgere la propria attività per tutta la durata della liquidazione ed oltre, la vuole svolgere direttamente e senza controllo.

Ebbene l'istituto individuato ha una natura ed uno scopo affatto differenti: trattasi di procedura liquidatoria che non ha nessuno scopo di autoprotezione, come potrebbe avere quella di ristrutturazione dell'accordo. Nella procedura di liquidazione, in cui gioca principalmente il disposto cardine dell'art. 2740 c.c., il patrimonio viene tutto messo a disposizione dei creditori, senza promessa o proposta di alcuna percentuale di soddisfazione e senza che il debitore possa mantenere alcun controllo sulla propria attività economica.

La liquidazione non ha alcuna funzione di tutelare la attività economica del debitore: questa funzione la ha l'accordo, procedura conservativa di ristrutturazione che mantiene il debitore al controllo della propria attività, sia pure sotto il controllo del gestore. Il salvataggio della impresa economica decotta (e quella del lo e' certamente visto il raffronto fra i ricavi ed i debiti ampiamente scaduti) non rientra negli obiettivi della liquidazione. Del resto poi forse occorre chiedersi che ruolo, in caso di ammissione, potrebbe mai essere svolto dal liquidatore: non certo quello di vigilare sul rispetto di un piano e di una proposta che non esistono.

La istanza va quindi dichiarata inammissibile in quanto non rientrante nel modello legale della liquidazione del patrimonio.

PQM

Dichiara inammissibile la istanza.

Ferrara 22 dicembre 2021

Il Giudice
Anna Ghedini